



CITTA' DI CORRIDONIA

PROVINCIA DI MACERATA

Settore VI - Assetto e Sviluppo del Territorio - SUAP - Tel. 0733 -439908 - Fax 0733-439491

PEC SUAP: suap@pec.comune.corridonia.mc.it

PEC COMUNE: comunecorridonia@pec.it

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

(Legge 28 febbraio 1985, n.47)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SANATORIA
EDILIZIA

N° 821

PRATICA
EDILIZIA

N° 4532

CONCESSIONE

N° 1.117

DEL 13/07/18

Vista la domanda in data 30/09/1986 (PROT. N.11587) presentata da:

PROPERZI LUIGI nato a **Corridonia** il **19/08/1938** residente in **Corridonia** Via Cecchino Vanni n. 21 (c.f. **PRPL64 38M19 D042H**);

dirette ad ottenere, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la concessione edilizia in sanatoria per l'esecuzione dei lavori di:

- REALIZZAZIONE DI LOCALE INTERRATO;
- MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PIANO TERRA DA GARAGE A N. 2 ALLOGGI DI CIVILE ABITAZIONE;
- REALIZZAZIONE DI PORTICATO AL PIANO TERRA;
- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DEL PIANO PRIMO E DEL PIANO SECONDO PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VANI;
- INCREMENTO DEL TERRAZZO DEL PIANO PRIMO E SECONDO;
- OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E/O VOLUME;
- COSTRUZIONE DI FABBRICATO ACCESSORIO SULLA CORTE DI PROPRIETA' ADIBITO A DEPOSITO;

in Corridonia Via Cecchino Vanni n. 21, Foglio n 8 Mapp. n° 67;

Vista la documentazione ad integrazione della domanda presentata in data 05/07/2018 acquisita al prot. n. 16474 in data 06/07/2018;

Visto che per quanto attiene le leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative normative tecniche, non è stato presentato certificato di idoneità statica in quanto non necessario;

Vista la favorevole istruttoria, dalla quale risulta, altresì, la inesistenza di vincoli o limiti che impediscono la sanabilità dell'opera;

Accertato che è stato corrisposto l'importo dell'oblazione nella misura concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale come risulta dalla esibizione di :

- ric. n. 363 del 29/09/1986 di £ 1.634.600 (€ 844,20),
- ric. del 29/06/18 di € 1.119,87 e ric. del 26/06/18 di € 1.145,21 (quota spettante al comune),
- ric. 27 del 27/06/18 di € 1.145,22 e ric. n. 38 del 29/06/18 di € 1.119,87 (quota spettante allo stato);

Accertato, inoltre, che è stato soddisfatto l'obbligo previsto dagli art. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 16-17 DPR 380/01) nel modo seguente:

contributo di costruzione di € 2.011,93 (ric. 3173 del 26/06/18) e di € 1.844,72 (ric. 3377 del 29/06/18);

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06/06/2001 N. 380, ed ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Preso atto che l'immobile è divenuto di proprietà dei sig. PROPERZI LUIGI, PROPERZI EMANUELE, PROPERZI EMILIANO E GIUSTOZZI ELVIA, ciascuno per le proprie porzioni di proprietà;

RILASCIA a

PROPERZI LUIGI nato a Corridonia il 19/08/1938 residente in Corridonia Via Cecchino Vanni n. 21 (c.f. RPPLG4 38M19 D042M);

PROPERZI EMANUELE nato a Macerata il 19/09/1979 residente in Corridonia Via Cecchino Vanni n. 113 (c.f. PRP MNL 79P19 E783X);

PROPERZI EMILIANO nato a Macerata il 20/08/1974 residente in Corridonia Via Giovanni XXIII n. 12 (c.f. PRP MLN 74M20 E783A);

GIUSTOZZI ELVIA nata a Corridonia il 23/04/1951 residente in Corridonia Via Cecchino Vanni n. 21 (c.f. GST LVE 51D63 D042P);

CONCESSIONE IN SANATORIA

Per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- REALIZZAZIONE DI LOCALE INTERRATO;

- MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PIANO TERRA DA GARAGE A N. 2 ALLOGGI DI CIVILE ABITAZIONE;
- REALIZZAZIONE DI PORTICATO AL PIANO TERRA;
- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DEL PIANO PRIMO E DEL PIANO SECONDO PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VANI;
- INCREMENTO DEL TERRAZZO DEL PIANO PRIMO E SECONDO;
- OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E/O VOLUME;
- COSTRUZIONE DI FABBRICATO ACCESSORIO SULLA CORTE DI PROPRIETA' ADIBITO A DEPOSITO;

su edificio di civile abitazione costituito da n.3 piani fuori terra oltre soffitta e piano interrato.

Ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge n.47/1985, i suddetti lavori sono stati ultimati

La presente concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni generali e speciali:

CONDIZIONI GENERALI

1. - Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposta da leggi e regolamenti.

2 - è fatto obbligo di chiedere per iscritto il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne.

3 - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

CONDIZIONI SPECIALI

//////////

Dalla Residenza Municipale, Il 13/07/18

Allegati: n. 6 ELABORATI

Il tecnico istruttore
Geom. Alberto Corvatta




Il Responsabile del Settore VI
Arch. Maria Luisa Deminici



Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di
obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni
cui è subordinata

Li1.3 LUG. 2018.....

per

IL CONCESSIONARIO

